



Unione degli Industriali  
della Provincia di Varese

**inFORMARSI**  
CORSI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE IMPRESE

# **SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI ESPOSTI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Il D.Lgs. n.159/16**



**Gabriele Zeppa**

Saronno, 25 ottobre 2016



Il **Decreto Legislativo n.159/2016** è stato emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo, in recepimento della **Direttiva 2013/35/UE** del 26 giugno 2013 inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai **rischi derivanti dai campi elettromagnetici**

Scopo del provvedimento, che riguarda specialmente gli effetti biofisici **diretti** e gli effetti **indiretti noti** provocati a **breve termine**, è quello di fornire protezione ai lavoratori nel corso delle loro attività dai campi elettromagnetici nocivi



Nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal **Titolo VIII, Capo IV del D. Lgs. 81/2008**, mentre i **valori limite** di esposizione sono indicati **nell'Allegato XXXVI**

Il nuovo decreto è intervenuto su tale impianto normativo **novellando gli articoli da 206 a 212**, con l'obiettivo di allineare il sistema di protezione già esistente con i contenuti della Direttiva



L'**art.206** del D. Lgs. 81/2008 afferma che lo scopo delle disposizioni successive è la protezione dai rischi per i lavoratori dovuti agli **effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti** provocati dai campi elettromagnetici

I **valori limite di esposizione** concernono solamente le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a **breve termine** e l'esposizione ai campi elettromagnetici

Autorizza l'attuazione di un sistema di protezione per il **personale di impianti militari** operativi o che partecipi ad attività militari, comprese le esercitazioni internazionali congiunte



**L'art. 207** fornisce una descrizione più puntuale delle **definizioni** in materia, allo scopo di consentire una lettura agevole e scongiurare dubbi interpretativi

In particolare si definiscono Valori Limite di Esposizione, Valori Limite di Esposizione Sensoriale, Valori Limite di Esposizione Sanitaria, Valori di Azione (Inferiori e Superiori)

**L'art. 208** riporta:

- i **valori limite di esposizione** e i **valori di azione** cui far riferimento per la valutazione del rischio
- l'**obbligo** per il datore di lavoro di assicurare che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici **non superi i valori limite**, nonché l'**obbligo** di adottare **specifiche misure**, nel caso in cui uno dei valori limite sia superato, al fine di normalizzare la situazione
- l'individuazione dei **parametri** ai fini del rispetto dei livelli di sicurezza nonché le **procedure** da seguire nel caso in cui tali livelli siano superati
- le specifiche **deroghe** per il superamento dei limiti
- l'**obbligo** per il datore di lavoro di **comunicare all'organo di vigilanza** il superamento dei valori limite mediante una **relazione tecnico-protezionistica**



**L'art. 209** stabilisce obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di **valutazione dei rischi**, che deve tener conto anche delle **linee guida europee**, delle **buone prassi** e, in genere, delle **banche dati (INAIL e Regioni)** e delle informazioni fornite dai fabbricanti o distributori delle attrezzature comportanti un rischio elettromagnetico

Dispone che la valutazione, la misurazione ed il calcolo dei campi elettromagnetici non siano obbligatori nei luoghi di lavoro **accessibili al pubblico** nel caso in cui si sia già proceduto ad una specifica valutazione e la **non obbligatorietà** della valutazione, misura e calcolo dei campi elettromagnetici nel caso in cui si utilizzino solamente attrezzature destinate al pubblico, purché siano conformi alle norme comunitarie e con livelli di sicurezza più elevati rispetto al decreto in esame



Prevede l'obbligo di prestare particolare attenzione nell'ambito della valutazione del rischio ad una serie di **specifici elementi** quali la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, gli effetti biofisici diretti, eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari

Conferma l'obbligo di precisare nel documento di valutazione del rischio le **misure** adottate e prevede, a determinate condizioni, la **facoltà di consentire** l'**accesso** alla valutazione del rischio o viceversa di **negarlo** per la tutela di interessi commerciali compresi quelli della proprietà intellettuale



L'**art. 210** prevede obblighi connessi al **superamento dei valori limite**, tra cui:

- **programma di azioni** comprendente misure tecniche e organizzative
- **misure in riferimento a specifici gruppi di lavoratori** (ad esempio, i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, oppure lavoratrici in stato di gravidanza)
- **segnaletica** nei luoghi di lavoro potenzialmente esposti a campi elettromagnetici che possano superare i valori limite di azione, identificazione di tali aree e limitazione dell'accesso alle stesse
- uso di specifici **dispositivi di protezione individuale** e ricorso a **misure di protezione specifiche**
- **misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto delle soglie** prescritte, individuare e registrare le cause del superamento delle soglie
- **aggiornamento** della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione nel caso in cui il lavoratore riferisca la comparsa di sintomi transitori (se necessario)



**L'art.210-bis** stabilisce l'obbligo di **informare e formare** i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**), in relazione al risultato della valutazione dei rischi

Informazioni e formazione sono relative agli effetti indiretti dell'esposizione, ad eventuali sintomi medici transitori manifestati ed alla possibilità di rischi specifici per particolari categorie di lavoratori (portatori di dispositivi medici o protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza)



L'**art.211** riguarda la **sorveglianza sanitaria**: in aggiunta al regime ordinario di norma annuale (controllo medico dei lavoratori con esposizione superiore ai valori di azione massimi), dispone l'obbligo di **controllo medico** (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati o inattesi sulla salute (compresi effetti sensoriali)

Il controllo è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di esposizione per gli effetti sensoriali oppure per gli effetti sanitari

In ogni caso, i controlli e la sorveglianza richiamati sono effettuati (a cura e spese del datore di lavoro) in un **orario** scelto dal lavoratore



Il nuovo **art.212** prevede **deroghe** alla disciplina in esame

Si introduce la **facoltà**, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di **autorizzare la deroga**, su richiesta del datore di lavoro ed in circostanze debitamente motivate, al **rispetto** dei valori limite di esposizione

I **criteri e le modalità della deroga** sono demandati ad un apposito **decreto interministeriale**, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento



Infine il decreto modifica l'**art.219** concernente l'**apparato sanzionatorio** a carico del datore di lavoro e del dirigente, al fine di **coordinare** il testo precedente con le nuove disposizioni e sostituisce integralmente l'**Allegato XXXVI** con l'allegato alla Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche